

Nel procedimento n. 9947/2013 r.g.

Il G.O.T.

a scioglimento della riserva di cui al verbale del 21 ottobre 2013  
ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

Con ricorso depositato il 31 maggio 2013 [redacted]  
[redacted] nato [redacted] a [redacted] [redacted] ha impugnato il  
provvedimento, notificatogli il 30 aprile 2013, col quale la Commissione  
territoriale di Torino -sezione distaccata di Bologna- gli ha negato il  
riconoscimento della protezione internazionale

La Commissione territoriale non si è costituita, ma in data 11.10.2013 ha  
depositato breve nota di accompagnamento agli allegati documenti, tutti, ad  
eccezione del Mod C.3, già presenti in fascicolo del ricorrente

Il Pubblico Ministero è intervenuto in data 18 giugno 2013

Non è stata disposta l'audizione del ricorrente, ma è stata fissata l'udienza  
del 21 ottobre 2013 per la sua eventuale comparizione con facoltà di  
avvalersi di un interprete di sua fiducia. All'udienza il ricorrente,  
personalmente comparso, ha fornito chiarimenti in ordine ai fatti riferiti  
durante l'audizione avanti la Commissione Territoriale, esibendo documenti  
rilevanti. Ha insistito nella richiesta di riconoscimento dello status di  
rifugiato politico o, in subordine, della protezione sussidiaria o, in ulteriore  
subordine di gravi motivi umanitari

\*\*\*

Il ricorso è tempestivo.

[redacted] narra di essere rimasto orfano di padre  
all'età di quindi anni e di essere stato accolto presso la propria dimora da  
uno zio nella città di Maroua. Dopo poco tempo dal suo trasferimento lo zio  
incomincia ad abusare sessualmente di lui e ciò dura per sei anni, fino a  
quando lo zio muore.

Si trasferisce allora nella sua città natale e cioè a Douala e qui intrattiene  
rapporti omosessuali con altri uomini, come del resto era già capitato  
durante gli anni di permanenza dallo zio. A Douala, in particolare, conosce  
un uomo bianco di nome Jean-Marie che lo fa avvicinare ad un gruppo di  
persone omosessuali che spesso si riuniscono, la domenica, ora a casa di  
uno, ora a casa di un altro.

Il 25 maggio 2011 esce con alcune di queste persone, in un locale pubblico,  
non per fare una riunione, ma per bere qualcosa: evidentemente qualcuno  
che sa della loro omosessualità avvisa la polizia che interviene. Alcuni dei  
sui amici riescono a fuggire, lui viene arrestato, interrogato per cinque  
giorni e picchiato ed infine condotto in prigione. Dopo oltre due mesi di



carcerazione in condizioni disumane, sottoposto a violenze e soprusi, grazie all'intervento di un sacerdote che si recava spesso a celebrare la messa per i detenuti, viene ricoverato nell'ospedale "Laquintine" di Douala.

Riesce poi, a fuggire dall'ospedale, aiutato da una zia che organizza anche il viaggio della fuga dal Camerun.

Giunge in Italia in 25 settembre 2011

Durante l'audizione in Tribunale il ricorrente si sforza di chiarire vari aspetti della narrazione dei fatti resa innanzi la Commissione Territoriale

Egli si presenta al giudice abbigliato in modo sobrio ed informale senza mostrare o ostentare un atteggiamento o una gesticolazione particolare.

Si mostra subito collaborativo indicando per iscritto spontaneamente al Giudice l'esatto suo nome e cognome, che sul ricorso è tratto trascritto non correttamente. Parla e comprende la lingua italiana.

Interrogato sulla sua tendenza omosessuale e sul momento della percezione certa di questo sua identità, il ricorrente rimane sbigottito e dagli occhi improvvisamente arrossati trapela inconfondibilmente la sua labilità emotiva. Deve essere più volte sollecitato dal giudice ad esprimersi perché non riesce a proferire parola. Tale atteggiamento trova un pieno riscontro nella descrizione contenuta nella relazione di valutazione antipsicologica (pag. 1 all.7 del ricorso) del dott. José Aguayo U. Ph D, consulente PSAR : " Si presenta al colloquio iniziale mostrando attraverso la parola un'apparente socialità e apertura relazionale.....Man mano ci addentriamo nello specifico del colloquio e cioè la conoscenza approfondita degli eventi e delle circostanze della vita che lo spinsero ad abbandonare il proprio paese, i suoi modi si irrigidiscono ( lo sguardo e la sua gestualità denotano uno stato di forte tensione emozionale), assumendo modalità che mettono distanza con il suo interlocutore...." ~~.....~~

risponde alle domande del giudice solo dopo essere stato rassicurato dallo stesso che le domande non sono volte a giudicare la sua identità sessuale, ma la fondatezza del ricorso che è stato depositato in tribunale

Egli allora chiarisce che durante il periodo di permanenza dallo zio, dapprima subiva i rapporti imposti come una costrizione, poi in seguito in occasione della frequentazione di altri uomini ha compreso di essere veramente omosessuale. Dichiarò. "Poi l'ho scelto io di essere omosessuale"

Ha chiarito che il suo arresto non è avvenuto durante una riunione pubblica di omosessuali, cosa che sarebbe stata insensata visto che in Camerun l'omosessualità è perseguita penalmente, ma durante una "uscita" tra amici per bere qualcosa. Qualcuno, in detta occasione aveva fatto la spia, forse il barista ed era giunta la polizia.

Durante l'audizione, al giudice viene esibito in originale la cartella clinica del suo ricovero in ospedale, conservata ancora nella busta di cellophane dello spedizioniere DHL, mittente la zia. Tale documento preservato con così cura, quasi fosse una reliquia, è relativo ai giorni di ricovero in ospedale dove era stato trasferito dal carcere a causa delle condizioni di salute in cui versava per i maltrattamenti ed abusi subiti. E' evidente che il ricorrente conserva ed esibisce tale documento come prova che stigmatizza la più grande violazione subita nella sua vita e cioè la punizione da parte dell'autorità statale della sua omosessualità. Non mostra nessuna emotività parlando invece dell'abuso subito dallo zio. Questo atteggiamento trova coerente spiegazione della relazione del dott. José Aguayo.U. Ph D. "L'abuso sessuale subito dallo zio in adolescenza non fa più parte di ciò che potrebbe essere un contenuto traumatico attuale, bensì la violenza fisica ed il maltrattamento in cui è stato sottoposto mentre era in carcere a Douala a causa della sua dichiarata omosessualità, essendo essa considerata un crimine in Camerun."

In allegato al ricorso viene altresì depositata copia dell'avviso di ricerche che era stata prodotta alla Commissione in copia consunta e dichiarata non completamente leggibile.

Da tale documento si evince chiaramente l'identità del ricercato, e cioè l'odierno ricorrente, il luogo di emissione e cioè "Douala, la data dei fatti, 12 settembre 2011, riferimento temporale coerente con il racconto, e l'imputazione "Atteinte a l'ordre public et evasion".

Vengono altresì depositati copie di attestati dei corsi di italiano e di formazione professionale che il ricorrente ha frequentato in Italia, nonché contratto di lavoro a tempo determinato datato 15.11.2012. Produce altresì relazione e fotografie che lo ritraggono presente ad una manifestazione contro l'omofobia a Ravenna organizzata dall'Arcigay. Al ricorso è stato allegato anche una nota relativa alla sua posizione a firma Giorgio Dell'Amico, referente nazionale Arcigay Immigrazione ed Asilo.

Il Giudice, sentito il ricorrente, esaminati gli atti, premette quanto segue.

Il primo comma dell'articolo 1A, paragrafo 2, della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati prevede che il termine «rifugiato» si applica ad ogni individuo che «temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è



cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra»

L'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dispone: «...ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni». L'articolo 21 della Carta vieta qualsiasi discriminazione fondata, tra l'altro, sulle tendenze sessuali. L'articolo 52, paragrafo 3, della Carta stabilisce che siffatti diritti devono essere interpretati in conformità dei corrispondenti diritti garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali L'articolo 2, lettera c), della direttiva prevede che per «rifugiato» si intende un «cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure [un] apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12».

L'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva stabilisce che l'esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale. Un elenco non tassativo di «responsabili della persecuzione», comprendente lo Stato e i soggetti non statuali, figura all'articolo 6. L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva enuncia: "Gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra, devono:

a. essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU; oppure b. costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto si a sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)».

L'articolo 9, paragrafo 2, prevede quanto segue: "Gli atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1 possono, tra l'altro,

Assumere la forma di:(...)

MB



c. azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; Ai sensi del terzo paragrafo di tale articolo, «[i]n conformità dell'articolo 2, lettera c), i motivi di cui all'articolo 10 devono essere collegati agli atti di persecuzione quali definiti al paragrafo 1».

L'articolo 10 reca il titolo «Motivi di persecuzione». Il paragrafo 1, lettera d), dispone: "si considera che un gruppo costituisce un particolare gruppo sociale in particolare quando:– i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e– tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante.

In funzione delle circostanze nel paese d'origine, un particolare gruppo sociale può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale. ....».

La normativa interna italiana recepisce tutti contenuti sopra citati cosicché l'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, così definisce il concetto di "rifugiato": il "cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno...

Gli artt. 7 e 8 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251, prevedono che gli atti di persecuzione devono a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). Il secondo comma dell'art. 8 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere.

Inoltre, ex art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante anche ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e

16



2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

L'odierno ricorrente chiede asilo politico per il suo orientamento sessuale e tale motivo posto alla base della sua richiesta merita pertanto considerazione e approfondimento in quanto le domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o sull'identità di genere vanno ricondotte al motivo dell'"appartenenza a un determinato gruppo sociale" e pertanto vanno considerati come caratteristiche innate e immutabili, o come caratteristiche di importanza talmente fondamentale per la dignità umana che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi.

Si ritiene anzi che la circostanza che la legge dello stato di appartenenza dell'asilante preveda la punibilità come reato della omosessualità, e cioè la criminalizzazione della omosessualità, in se è da considerarsi persecutoria (in tal senso anche Tribunale di Torino, 5 novembre 2010, 426/10).

Conseguentemente la criminalizzazione è considerata in sé una limitazione all'esercizio di un diritto umano, senza necessità che il giudice abbia l'onere di verificare che in concreto nel paese dell'asilante venga applicata la disposizione penale (in tal senso anche Tribunale di Catania, 4 marzo 2010, 1081/2010 -gay, Ghana-; Tribunale di Trieste, 17 agosto 2009, 304/2009 gay, Benin; Tribunale di Caltanissetta, 7 giugno 2010 -gay, Tunisia-; Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia, gennaio 2011 gay, Egitto-; Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, 2011 -gay, Iran)

Cio' vuol dire, per concludere che il "*fondato timore*" di cui all'art2 del d. lgs. 2007 n. 251 nel caso di soggetti omosessuali provenienti da paesi in cui sussiste la criminalizzazione inequivocabile e diretta, nei termini anzi detti, è in "*re ipsa*"

Nel caso in esame [REDACTED] ha fornito un racconto del suo vissuto nel [REDACTED] coerente e plausibile con la realtà storica del suo paese, la cui legislazione penale sancisce inequivocabilmente la criminalizzazione della omosessualità.



Infatti l'articolo 347 del codice penale camerunense dispone che "chiunque ha rapporti sessuali con una persona dello stesso sesso è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con una multa da 20.000 a 200.000 franchi" (da 25 a 250 euro).

Amnesty International ha rilasciato alcuni dati legati ad una ricerca che sottolinea ed evidenzia la forte omofobia presente in Camerun, nel sistema giudiziario e nelle carceri del Paese. *La popolazione camerunense subisce varie violazioni dei diritti umani, fra cui uccisioni illegali e atti di tortura. Le autorità temono di strumentalizzare la giustizia penale per ridurre al silenzio oppositori politici, difensori dei diritti umani e giornalisti, nonché come arma impropria contro persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali(LGBTI)*([http://www.amnesty.ch/it/doc/regionidelmondo/africa/2013/copy\\_of\\_camerun-basa-impunita-per-le-violazioni-dei-diritti-umani](http://www.amnesty.ch/it/doc/regionidelmondo/africa/2013/copy_of_camerun-basa-impunita-per-le-violazioni-dei-diritti-umani))

Il rapporto Amnesty 2012 evidenzia che "il governo ha proposto di emendare il codice penale per consentire l'imposizione di sentenze fino a 15 anni di carcere e di cospicue ammende per relazioni tra persone dello stesso sesso. Gli uomini giudicati colpevoli di relazioni omosessuali hanno continuato ad essere condannati a pene detentive fino a cinque anni."

Il ricorrente ha fornito prove documentali relativa l'esistenza storica dell'imprigionamento e dei maltrattamenti subiti in prigione (ordine d'arresto e cartella clinica) che rafforzano la credibilità oggettiva del suo racconto, risultato plausibile e coerente.

Egli è apparso al giudice genuino ed autentico, le sue ragioni in udienza ed il suo comportamento complessivo coerenti con il vissuto rappresentato.

Nel complesso il racconto del richiedente si è rivelato credibile anche dal punto di vista soggettivo.

Infatti risultano soddisfatti anche le richieste di cui all'art. 3 del d. lgs. 2007/251 e cioè:

a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli ha presentato la



domanda di protezione internazionale il prima possibile,; e) il richiedente sia  
è in generale attendibile.

Si ritiene pertanto che, avuto riguardo ai riferimenti normativi sopra  
riportati, alle considerazioni esposte, alle dichiarazioni rese avanti la  
Commissione Territoriale ed al Tribunale dal ricorrente, al contenuto del  
ricorso, alla documentazione prodotta, il ricorso debba essere accolto  
sussistendo in capo a [redacted] i requisiti di  
legge che stanno alla base del riconoscimento dello status di rifugiato.


Stante la natura della controversia, parte convenuta non va assoggettata alle  
spese.

P.Q.M.

Il Tribunale

accoglie il ricorso di Boudjinou [redacted]  
[redacted] e riconosce al ricorrente lo status di rifugiato ai sensi  
dell'art.7 e ss. del D. Lgs n. 251/07.

Così deciso in Bologna il 4 novembre 2013

Il giudice onorario  
(Ivana Tisselli)  


Depositato in Cancelleria

8 NOV 2013

